

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 35 del 28 Dicembre 2020

Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2021 Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126, art. 57

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1' agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "*Misure finanziarie urgenti*

per gli enti territoriali e il territorio” convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;

- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;
- l'art. 57 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ed in particolare:
 - il comma 3 il quale prevede la possibilità di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
 - il comma 12 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021.

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata l'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 con la quale sono state stabilite “*Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012*” come da ultimo modificata dall'ordinanza n. 31 del 12 novembre 2020 ed in particolare l'art. 5.

Rilevato che:

- al fine di far fronte alle esigenze proprie della struttura commissariale istituita presso la Regione Emilia-Romagna, dei Comuni della Regione Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici, delle Prefetture delle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, si rende necessario attivare le procedure per l'assunzione di personale ai sensi dell'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 e dell'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113 (di seguito denominato “*personale straordinario*”);
- in aderenza a quanto precedentemente autorizzato il sottoscritto Commissario Delegato ha bandito una procedura aperta per Accordo Quadro aggiudicata all'Agenzia di somministrazione lavoro Randstad Italia Spa, con la quale è stato stipulato l'Accordo Quadro RPI/2019/251 del

13/06/2019 finanziato per € 36.000.000,00 Iva inclusa;

- con decreto commissariale n. 192 del 10 Febbraio 2020, suddetto Accordo Quadro ha potuto essere prorogato con attuale scadenza 31 dicembre 2020, sussistendone le condizioni;
- nell'attuale disponibilità finanziaria dell'Accordo Quadro in esame sono residue risorse finanziarie, poiché nel corso della sua esecuzione si sono generate delle economie anche dovute alla parziale uscita dallo stato di emergenza di talune Amministrazioni comunali del cratere;
- con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, e la definitiva approvazione dell'art. 57 comma 12 è stata autorizzata la possibilità per lo scrivente Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l'annualità 2021, rifinanziandone le spese;
- entro il 31 dicembre 2020 non sarà possibile concludere le procedure per l'assunzione del personale straordinario per l'annualità 2021 secondo quanto stabilito dall'attuale quadro normativo;
- nelle more dell'espletamento delle stesse, si rende necessario dare continuità ai servizi e alle attività mediante una continuità contrattuale e lavorativa del personale attualmente assunto con contratto di somministrazione lavoro, sussistendo altresì le condizioni sopra descritte;
- a seguito dell'intervenuta conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, è stata approvata in via definitiva la previsione normativa di cui all'art. 57 comma 3, riferita alla possibilità di assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, personale con rapporto di lavoro a tempo determinato; conseguentemente, risulta necessario avviare procedure selettive per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che presumibilmente potranno avere conclusione entro il primo semestre del 2021 e, nel mentre, utilizzare il suddetto Accordo Quadro in essere, opportunamente modificato, per dare continuità alle attività e ai contratti dei lavoratori;
- lo scrivente Commissario Delegato, richiamando l'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla luce delle intervenute modifiche normative in prossimità delle scadenze contrattuali che non hanno permesso di poter avviare e concludere per tempo le suddette procedure selettive, intende procedere alla modifica del solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, residuando come detto la necessaria disponibilità finanziaria e rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione.

Tenuto conto che con nota di cui al Prot. CR/23040/2020 del 18/12/2020, il sottoscritto Commissario Delegato ha comunicato le proprie necessità all'Agenzia Randstad Italia SpA, la quale ha riscontrato in adesione con Prot. CR/0023138E del 21/12/2020 in relazione alla modifica contrattuale del solo art. 7 dell'Accordo Quadro, per la posticipazione della durata a tutto il 30 giugno 2021, rimanendo invariata ogni altra condizione;

Verificato che parallelamente il sottoscritto Commissario Delegato ha avviato la necessaria ricognizione presso gli Enti di riferimento al fine di operare una puntuale individuazione dei fabbisogni per avviare le predette procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Tenuto conto che da tali ricognizioni, unitamente alla stima dei fabbisogni sull'intero arco temporale dell'anno 2021 emerge un totale a regime complessivo stimato non superiore a n. 296 unità suddivise in diverse tipologie di profili professionali.

Preso atto che per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in accordo con quanto previsto dall'Ordinanza Commissariale n. 31 del 12 Novembre 2020, punto 1)- a) numero 3), occorre procedere con avviso pubblico di reclutamento, sulla base di una procedura selettiva per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale.

Rilevato altresì che, al fine di dare continuità alle attività e ai contratti dei lavoratori mediante contratto di somministrazione lavoro per la predetta prosecuzione dell'Accordo Quadro con Randstad Italia SpA nelle more dell'espletamento delle suddette procedure selettive, si intende confermare l'attuale contingente numerico attestato alle n. 340 unità, salvo rinunce o dimissioni.

Atteso che al personale assunto a tempo determinato ad esito delle suddette procedure selettive verrà applicato il CCNL degli Enti locali e che si rinvia ai successivi decreti contenenti i bandi la puntuale disciplina di riferimento, così come la puntuale ricognizione delle rispettive assegnazioni e modalità.

Ritenuto pertanto di:

- voler programmare l'espletamento delle procedure selettive per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, che saranno approvate con successivo provvedimento del commissario delegato e pubblicazione sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> dei bandi relativi alle suddette procedure selettive entro il 31/01/2021, a seguito dell'esame dei fabbisogni pervenuti al fine di individuare il numero e la tipologia dei profili professionali e la ripartizione dei posti all'interno degli stessi;
- procedere ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sussistendone le condizioni, alla modifica del solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 30 giugno 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione e residuando la necessaria disponibilità finanziaria a gravare sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00;
- programmare le risorse necessarie per le assunzioni di personale a tempo determinato derivanti dalle procedure selettive sopra menzionate quantificate in euro 7.500.000,00 a gravare sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00.

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

DISPONE

1. di avviare il procedimento amministrativo finalizzato alla modifica dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, limitatamente al posticipo della durata a tutto il 30 giugno 2021 per la prosecuzione della fornitura di personale con contratto di somministrazione in relazione all'attuale contingente numerico attestato alle n. 340 unità, salvo rinunce o dimissioni.
2. la programmazione delle procedure selettive per titoli e colloquio e/o verifica attitudinale per la sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un totale complessivo stimato non superiore a n. 296 unità.
3. di dare atto che per i fabbisogni di cui ai punti 1) e 2) che precedono si procederà mediante copertura finanziaria delle risorse assicurate a gravare sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, art. 57, del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n.126 per complessivi € 23.075.000,00, di cui 7.500.000,00 per le assunzioni conseguenti alle procedure di cui al punto 2;
4. di procedere con successivo provvedimento del commissario delegato e pubblicazione sul sito <https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto> all'individuazione del numero e della tipologia dei profili professionali nonché della ripartizione dei posti all'interno degli stessi e contestuale approvazione dei bandi relativi alle suddette procedure selettive entro il 31/01/2021.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)